XI ISTITUTO COMPRENSIVO "GRAVITELLI
- Scuola ad Indirizzo Musicale e Sportivo -
Piazza Versaci, 198 98122 MESSINA
tel. 090/9434089 e-mail: meic869006@istruzione.it pec: meic869006@pec.istruzione.it
Codice fiscale n. 97062030834 - C.M. MEIC869006
www.comprensivogravitelli.edu.it

AMMISSIONE/NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA E ALL'ESAMEDI STATO – DEROGHE

Il Consiglio di Classe in via preliminare deve verificare la conseguita validità dell'anno scolastico, per ciascun alunno/a, per almeno tre quarti del monte ore annuale, nel caso in cui tale limite sia stato superato il docente coordinatore in sede di scrutinio finale porterà il numero delle assenze e le informazoni fornite dalla famiglia in merito a tali assenze. Nel caso in cui il numero delle assenze sia stato superato il Consiglio di Classe può ammettere l'alunno/a all'anno scolastico successivo o all'esame di Stato a condizione che:

1.) le assenze giustificate rientrino nella casistica deliberata e riconosciuta in merito dal Collegio Docenti;

2.) il Consiglio di Classe dichiari che comunque ha potuto verificare il conseguimento dei livelli di apprendimento per tutte le discipline.

Devono dunque potersi configurare entrambe le condizioni.

L'ammissione alla classe successiva della scuola secondaria o agli esami di Stato è disposta anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. (D.Lgs. n. 62/2017). Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni indichino carenze nell'acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, l'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, nel caso in cui non sia possibile procedere alla valutazione, il Consiglio di Classe accerta e verbalizza, nel rispetto dei criteri definiti dal Collegio dei Docenti, la non validità dell'anno scolastico e delibera conseguentemente la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del primo ciclo di istruzione. L'eventuale non ammissione deve essere coerente con i criteri declinati nel PTOF e la decisione assunta a maggioranza. Per la "non ammissione" alla classe successiva è bene ricordare che:

- I docenti devono aver messo in atto interventi didattici e/o educativi o percorsi individualizzati al fine di aiutare gli alunni/e a superare le varie difficoltà emerse in itinere.
- Le famiglie degli alunni/e a cui viene proposta la non ammissione debbano essere state opportunamente coinvolte nel corso dell'anno scolastico;

Come già osservato, ai fini della validità dell'anno scolastico per la valutazione degli allievi della scuola secondaria di primo grado è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale di lezione (art.

11 comma 1 del D. Lgs n. 59/2004) e che, ai sensi dell'art. 11 comma 1 del D. Lgs n. 59/2004 e dell'art. 2, comma 10, del D.P.R. n. 122 del 22 giugno 2009, le istituzioni scolastiche, per casi eccezionali, possono autonomamente stabilire motivate deroghe al suddetto limite.

Il monte ore annuo di frequenza minimo utile per la validità dell'anno scolastico è : per il Tempo Normale: 990 ore di monte ore individuale annuo, di cui ¾ corrispondono a 742,5, ore; strumento musicale 1056 ore di monte ore individuale annuo, di cui ¾ corrispondono a 792. E' ammessa una deroga fino al 30% del numero totale per assenze debitamente documentate, nonché una ulteriore deroga anche oltre tale limite nei casi di patologie debitamente certificate da strutture sanitarie autorizzate e/o medici abilitati, fermo restando che comunque tali assenze non devono pregiudicare la possibilità di valutare l'alunno. - Sono computate come ore di assenza secondo il numero delle ore giornaliere effettive:

• Entrate fuori orario
• Uscite in anticipo
• Assenze saltuarie per malattia non certificate
• Assenze per motivi familiari/personali
• Astensione dalle lezioni (scioperi)
• Non frequenza in caso di non partecipazione a viaggi di istruzione o a visite guidate
• Non partecipazione alle attività organizzate in ore curriculari comprese le ore strumento musicale.

- **Non sono computate come ore di assenza:**

• Partecipazione ad attività organizzate e deliberate dalla scuola (campionati studenteschi, progetti didattici inseriti nel PTOF e/o approvati dal Consiglio di Classe)
• Partecipazione ad esami di certificazione esterna o a concorsi (es: certificazione di lingua straniera)
• Assenza in attività didattiche non curriculari/facoltative
• Assenze per malattia e/o pediculosi e parassiti certificate dal medico e/o da struttura sanitaria autorizzata
• Festività ebraiche e musulmane
• Casi di sostegno grave
• Vaccinazioni calendarizzate dall'ASP.
• Assenze dalle ore di RC degli alunni esonerati
• L'assenza dalle lezioni curriculari dello studente oggetto della sanzione disciplinare della sospensione senza obbligo di frequenza.

Deroghe al limite di frequenza

• assenze per ricovero ospedaliero o in casa di cura, documentato con certificato di ricovero e di dimissione e successivo periodo di convalescenza prescritto all'atto della dimissione e convalidato dal medico curante;

• assenze per malattia giustificate con certificato medico o da attestazione di ATS per situazioni COVID;

• assenze continuative superiori a 30 giorni o assenze ricorrenti per grave malattia documentata con certificato del medico curante attestante la gravità della patologia. Le assenze, da documentarsi nelle modalità sopra delineate, possono riferirsi a patologie sia di natura fisica che psicologica;

• assenze per motivi di culto;

• assenze per gravi motivi personali e/o di famiglia, documentate e debitamente motivate (lutto di parente stretto, trasferimento famiglia, provvedimenti dell'autorità giudiziaria, gravi patologie dei componenti del nucleo famigliare, rientro nel paese d'origine per motivi legali);

•assenze dovute a partecipazione a competizioni sportive a livello agonistico nazionale.

Solo in casi eccezionali (particolare disagio socio-ambientale, eventi personali e/o familiari gravi e drammatici ecc…) si può, previa valutazione del Consiglio di classe motivata e documentata, procedere a deroga pur in presenza del superamento del limite di assenze previsto. Tale deroga dovrà sempre tenere in debito conto le finalità educative e formative delle discipline e la loro valutazione. Il Consiglio di classe determina nel merito

con specifica delibera motivata, alla quale segue passaggio ed approvazione da parte del Collegio dei Docenti. La documentazione relativa alle assenze deve essere fornita dalla famiglia all'ufficio di segreteria, protocollata ed inserita nel fascicolo personale dello studente entro il 31 maggio di ogni anno. Le dichiarazioni in oggetto rientrano a pieno titolo tra i dati sensibili e sono quindi soggette alla normativa sulla "Privacy" applicata dell'istituto.

AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO (C.M. n.48 del 31/05/2012 - DLgs. 62/2017) RIFERIMENTI NORMATIVI PREMESSA

L'esame finale del primo ciclo appare come il bilancio dell'attività svolta dall'alunno nell'ultimo triennio e ha, in questo senso, caratterizzazione educativa come verifica finale sul raggiungimento degli obiettivi al termine del primo ciclo di istruzione, così come indicato nelle Indicazioni nazionali. L'ammissione all'Esame di Stato avviene in sede di scrutinio finale della classe terza che si svolge con: 1. preliminare verifica della frequenza per accertare la validità giuridica dell'anno scolastico 2. valutazione da parte del Consiglio di Classe per l'ammissione o non ammissione (adeguatamente motivata) all'Esame di Stato in caso di parziale o mancato raggiungimento dei livelli di apprendimento in una o più discipline (Dlgs 62/2017, art. 6 co.2) 3. determinazione del giudizio di idoneità.

PRELIMINARE VERIFICA DELLA FREQUENZA PER ACCERTARE LA VALIDITA' DELL'ANNO SCOLASTICO. L'ammissione all'esame degli alunni interni è disposta previo accertamento della prescritta frequenza ai fini della validità dell'anno scolastico (frequenza almeno 3/4 dell'orario annuale personalizzato). Il D Lgs. 59/2004 ha introdotto, e successivamente confermato dal Dlgs 62/17, ai fini della validazione giuridica dell'anno scolastico, il criterio della frequenza di "almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato". L'alunno che ha superato il massimo di assenze consentite non accede neppure alla valutazione delle discipline e del comportamento. Questo rigoroso criterio quantitativo è mitigato dalla possibilità per il collegio dei docenti di prevedere "motivate deroghe in casi eccezionali", richiamandosi a quanto espresso nella Circolare Ministeriale 20/2011 e nel Regolamento della valutazione.

CRITERI DI NON AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO

Il Collegio Docenti dell'Istituto Comprensivo "Gravitelli-Paino" ha stabilito la non ammissione all'esame di stato nei casi quando:

1. Le difficoltà sono in misura tale e collocate in ambiti da pregiudicare il percorso futuro o le autonomie nell'esercizio della cittadinanza.
2. I percorsi didattici personalizzati per migliorare gli apprendimenti non hanno avuto esiti apprezzabili.
3. Nel caso di mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in più discipline .
4. Si presume che la permanenza possa concretamente aiutare l'alunno a superare le difficoltà, senza innescare reazioni di opposizione e/o comportamenti che possano nuocere al clima di classe, pregiudicando comunque il suo percorso di apprendimento.

Il consiglio di classe può deliberare a maggioranza, con adeguata motivazione, la non ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo, come previsto nei Criteri generali appena indicati. Le famiglie degli alunni che non verranno ammessi all'Esame conclusivo del primo ciclo di istruzione devono aver ricevuto, nel corso dell'anno scolastico, comunicazioni scritte di scarso rendimento e/o di gravi difficoltà più di tre insufficienze lievi (cinque) o tre insufficienze gravi (quattro).

CRITERI DI AMMISSIONE ALL'ESAME CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO .

Gli alunni della Scuola Secondaria di primo grado sono ammessi all'esame conclusivo del primo ciclo, salvo quanto stabilito nel paragrafo precedente .Il voto di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo è espresso dal consiglio di classe in decimi, senza utilizzare frazioni decimali, tenendo anche conto del percorso scolastico triennale compiuto dagli alunni.

DETERMINAZIONE DEL GIUDIZIO DI IDONEITA'

Lo scrutinio di ammissione si conclude con il giudizio di idoneità è espresso dal Consiglio di Classe in decimi (art. 11, c. 4-bis, d. lgs. 59/2004 e successive modificazioni)., considerando il percorso scolastico compiuto dall'allievo nella Scuola Secondaria di I grado (D.P.R.122/2009), al fine di garantire imparzialità, uniformità di comportamento e trasparenza. Il giudizio prende in considerazione il percorso scolastico compiuto dall'allievo nel triennio della scuola secondaria di primo grado. La decisione relativa all'ammissione agli esami appartiene al Consiglio di Classe, presieduto dal Dirigente Scolastico (o suo delegato), a garanzia della uniformità dei giudizi sia all'interno della classe, sia nell'ambito di tutto l'Istituto. L'esito della valutazione è pubblicato all'albo dell'Istituto sede d'esame, con indicazione "Ammesso, ovvero "Non ammesso". In caso di non ammissione all'esame, le istituzioni scolastiche adottano idonee modalità di comunicazione preventiva alle famiglie.

10	Le conoscenze acquisite sono significative, consolidate, ben collegate e correlate. L'applicazione negli usi e nelle procedure è corretta, autonoma e consapevole. L'abilità di risolvere problemi e assumere iniziative in contesti noti e nuovi è lodevole, caratterizzata da autonomia, responsabilità e spirito critico. L'impegno è sempre stato assiduo e responsabile, supportato da ottime strategie di autoregolazione, organizzazione di tempi, spazi, strumenti, individuazione delle priorità e capacità di progettare in contesti noti e nuovi. L'interazione sociale è stata sempre caratterizzata da ottime relazioni, partecipazione attiva, aderenza consapevole alle regole condivise e ottima capacità di collaborare al miglioramento del lavoro e del clima nella comunità.
9	Le conoscenze acquisite sono consolidate, ben collegate e correlate. L'applicazione negli usi e nelle procedure è corretta e autonoma e l'abilità di risolvere problemi e assumere iniziative in contesti noti e nuovi è più che soddisfacente, caratterizzata da autonomia e responsabilità. L'impegno è sempre stato assiduo e responsabile, supportato da ottime strategie di autoregolazione, organizzazione di tempi, spazi, strumenti, individuazione delle priorità. L'interazione sociale è stata sempre caratterizzata da buone relazioni, partecipazione attiva,

9	aderenza consapevole alle regole condivise e più che buona capacità di collaborare al miglioramento del lavoro e del clima nella comunità.
8	Le conoscenze acquisite sono ben collegate e correlate. L'applicazione negli usi e nelle procedure è corretta e l'abilità di risolvere problemi e assumere iniziative in contesti noti e nuovi è soddisfacente. L'impegno è sempre stato assiduo, supportato da soddisfacenti strategie di autoregolazione, organizzazione di tempi, spazi, strumenti, individuazione delle priorità. L'interazione sociale è stata sempre caratterizzata da relazioni positive, partecipazione attiva, aderenza consapevole alle regole condivise e buona capacità di collaborare al miglioramento del lavoro e del clima nella comunità.
7	Le conoscenze acquisite sono collegate in maniera più che sufficiente. L'applicazione negli usi e nelle procedure è corretta e l'abilità di risolvere problemi e assumere iniziative in contesti noti e nuovi è adeguata. L'impegno è sempre stato regolare. L'interazione sociale è stata sempre caratterizzata da relazioni positive, partecipazione attiva, sufficiente aderenza alle regole condivise e buona capacità di collaborare al miglioramento del lavoro e del clima nella comunità.
6	Le conoscenze acquisite sono collegate in maniera sufficiente. L'applicazione negli usi e nelle procedure è generalmente corretta e l'abilità di risolvere problemi e assumere iniziative in contesti noti e nuovi è adeguata. L'impegno è sempre stato per lo più regolare. L'interazione sociale è stata sempre caratterizzata da relazioni positive, partecipazione e sufficiente aderenza alle regole condivise
5	Le conoscenze acquisite sono collegate in maniera non del tutto sufficiente. L'applicazione negli usi e nelle procedure è solo qualche volta corretta e l'abilità di risolvere problemi e assumere iniziative in contesti noti e nuovi è mediocre. L'impegno non è stato sempre sufficiente. L'interazione sociale è stata sempre caratterizzata da relazioni positive , ma spesso con aderenza non adeguata alle regole condivise

4	Le conoscenze acquisite sono collegate in maniera non sufficiente. L'applicazione negli usi e nelle procedure è inadeguata e l'abilità di risolvere problemi e assumere iniziative in contesti noti e nuovi è scarsa. L'impegno è stato saltuario. L'interazione sociale è stata caratterizzata da relazioni non sempre positive , spesso con aderenza non adeguata alle regole condivise.

ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL I CICLO E CRITERI DI VALUTAZIONE

Per quel che concerne lo svolgimento dell'Esame di Stato conclusivo del I Ciclo , fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente (in particolare dal D. lgs 62/17 e dal D.M. 741/2017 e succ. mod.), si farà riferimento all' O.M. relativa all'esame di Stato Conclusivo del I Ciclo che verrà emanata dal Ministro per l'a.s. 2022-23. Si terrà conto altresì del Regolamento per gli Esami di Stato conclusivi del I Ciclo approvato dal Collegio Docenti nel corso dell' a.s. 2021-22.